



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di settore, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 17 luglio 2020 - con il quale fra l'altro è stata ampliata la platea dei possibili soggetti beneficiari, e semplificato la procedura di accesso all'intervento agevolativo - e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2022, al fine di adeguarne le relative previsioni alle nuove norme unionali in materia di aiuti di Stato applicabili e di introdurre precisazioni utili alla valutazione dell'impatto dei programmi di investimento, in coerenza con gli specifici ambiti cui l'intervento è rivolto (di seguito: *decreto 3/7/2015*);

VISTI, in particolare, l'articolo 9, comma 2, del *decreto 3/7/2015* che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e l'elencazione degli oneri informativi a carico delle imprese e l'articolo 15, recante indicazioni in ordine al monitoraggio ed alla valutazione della misura agevolativa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del *decreto 3/7/2015*, le condizioni e le modalità per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito: *FRI*), da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 10 settembre 2021 (di seguito: *decreto 19/7/2021*);

VISTO, in particolare, l'articolo 14, commi 2 e 3, del *decreto 19/7/2021* che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la determinazione di indicatori e valori obiettivo ai fini della valutazione e il



monitoraggio della misura nonché la pubblicazione dello schema di dichiarazione, che le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalità nonché la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non rimborsabile in favore di imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto 3/7/2015*, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2022, con il quale sono state modificate le modalità di concessione del contributo non rimborsabile (di seguito: *decreto 8/3/2017*);

CONSIDERATO che, con il *decreto 8/3/2017*, è stato attribuito alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012 (di seguito: *FCS*) l'importo di euro 23.000.000,00 al fine della concessione di un contributo non rimborsabile alle imprese di cui al *decreto 3/7/2015*, per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 4 del medesimo *decreto 3/7/2015*;

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2017 (di seguito: *decreto 26/7/2017*), adottato ai sensi del predetto articolo 9, comma 2, del *decreto 3/7/2015*, recante termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e l'elencazione degli oneri informativi a carico delle imprese;

VISTI i commi 1 e 9 dell'articolo 10 del *decreto 26/7/2017*, che demandano ad un successivo provvedimento a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la predisposizione degli schemi per le richieste di erogazione del finanziamento agevolato concesso a valere sul *FRI* e del contributo non rimborsabile concesso a valere sul *FCS*;

VISTO l'articolo 14, comma 1, del *decreto 26/7/2017*, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la determinazione degli indicatori e dei relativi valori-obiettivo per il monitoraggio e la valutazione degli impatti attesi dell'intervento;

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico dell'8 agosto 2022 (di seguito: *decreto 8/8/2022*), che ha sostituito il *decreto 26/7/2017*, con il quale sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione ed è stata ampliata la platea dei beneficiari anche alle imprese culturali e creative;

VISTO, l'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2022 recante modifiche al *decreto 3/7/2015* e al *decreto 8/3/2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2022, che dispone che: "Unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione del contributo di cui al presente decreto. All'erogazione del predetto contributo si provvede successivamente all'intervenuta erogazione della corrispondente quota del finanziamento agevolato da parte della banca finanziatrice, di cui all'articolo 10 del decreto 3 luglio 2015";

VISTO l'articolo 3 del *decreto 14/2/2017* che individua nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito *Invitalia*) il soggetto di cui avvalersi,



sulla base di appositi accordi convenzionali, per l'esecuzione degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura agevolativa ivi compresa l'erogazione del contributo non rimborsabile previsto dal *decreto 8/3/2017*;

VISTA la Convenzione del 20 ottobre 2023 sottoscritta, ai sensi del precitato articolo 3 del *decreto 8/3/2017*, dal Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (di seguito: *Ministero*) e da *Invitalia* per la regolamentazione dei rapporti afferenti le attività di gestione della misura di cui al *decreto 3/7/2015*;

RITENUTO opportuno fornire ulteriori indicazioni utili ai fini di una migliore attuazione delle procedure di erogazione delle agevolazioni concedibili;

DECRETA:

Art. 1.

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*Ministero*”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - b) “*Invitalia*”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi delegati dal *Ministero* nell'ambito del presente decreto, sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
 - c) “*CDP*”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - d) “*FRF*”: il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, gestito da *CDP*, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) “*decreto 3/7/2015*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) “*decreto 14/2/2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;



- g) “*decreto 8/3/2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del *decreto 3/7/2015*, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del *contributo* previsto dall’articolo 6, comma 4, del medesimo *decreto 3/7/2015* in aggiunta al *finanziamento agevolato* concesso a valere sul *FRI*;
- h) “*decreto 28/1/2022*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2022;
- i) “*decreto 8/8/2022*”: il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese dell’8 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 22 agosto 2022;
- j) “*finanziamento agevolato*”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da *CDP*, a valere sulle risorse del *FRI*, all’impresa per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del presente decreto;
- k) “*banca finanziatrice*”: la banca italiana o la succursale di banca estera unionale o extraunionale operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo;
- l) “*finanziamento*”: l’insieme del *finanziamento agevolato* e del finanziamento concesso dalla *banca finanziatrice*;
- m) “*contributo*”: il contributo non rimborsabile, di cui al *decreto 8/3/2017*, erogabile pro quota a SAL e a saldo, successivamente all’erogazione del *finanziamento*, così come previsto dall’articolo 6, comma 1, del *decreto 28/1/2022*;
- n) “*impresa beneficiaria*”: l’impresa destinataria del provvedimento di concessione di cui all’articolo 3 comma 1 del *decreto 8/8/2022*;
- o) “*contratto di finanziamento*”: il contratto stipulato tra la *banca finanziatrice* e l’*impresa beneficiaria* di cui all’articolo 9, comma 12, del *decreto 3/7/2015*;
- p) “*anticipazione*”: l’erogazione della quota di *finanziamento* a titolo di anticipazione, regolata dal *contratto di finanziamento*, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del *decreto 8/8/2022*;
- q) “*PEC*”: la posta elettronica certificata.



Art. 3.

(Oggetto del decreto)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, del *decreto 28/1/2022*, il presente decreto dispone che:
 - a) l'*impresa beneficiaria* - unitamente alla richiesta di erogazione del *finanziamento* può richiedere ad *Invitalia* la proporzionale erogazione del *contributo*;
 - b) *Invitalia* procede all'erogazione all'*impresa beneficiaria* della quota di *contributo* solo successivamente all'erogazione della corrispondente quota del *finanziamento* da parte della *banca finanziatrice*;
 - c) la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto di cui all' articolo 6 del presente decreto è presentata ad *Invitalia*.

Art. 4.

(Presentazione delle richieste ed erogazione delle agevolazioni)

1. A seguito del provvedimento di concessione adottato dal *Ministero* ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del *decreto 8/8/2022*, le *imprese beneficiarie* presentano via *PEC* a *Invitalia*, all'indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it, con le modalità indicate all'articolo 10, comma 1, del *decreto 8/8/2022*, le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative sia al *finanziamento* che al *contributo*.
2. Le richieste di cui al comma 1, sono redatte utilizzando gli schemi di cui rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3 pubblicati sui siti web del *Ministero* e di *Invitalia*.
3. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 10, comma 6, del *decreto 8/8/2022*, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
4. Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o poco chiara, *Invitalia* procede a richiedere all'*impresa beneficiaria*, a mezzo *PEC*, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle verifiche istruttorie.
5. L'*impresa beneficiaria* fornisce, a mezzo *PEC*, le integrazioni di cui al comma 4 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. *Invitalia*, effettuate le verifiche di cui all'articolo 9, comma 3, del *decreto 14/2/2017*, comunica alla *banca finanziatrice* la quota di *finanziamento* erogabile, entro 30 (trenta) giorni per gli stati di avanzamento, ovvero entro 60 (sessanta) giorni per il saldo finale, dalla ricezione della richiesta di erogazione o dal completamento della documentazione.
7. Ai fini dell'erogazione del saldo dell'agevolazione ovvero per il recupero del maggiore importo eventualmente erogato, *Invitalia*, a seguito del sopralluogo e tenuto conto del rapporto tecnico finale di cui all'articolo 10, comma 11 del *decreto 8/8/2022*, provvede a determinare l'importo



dell'agevolazione spettante in via definitiva e l'importo erogabile a saldo in favore dell'*impresa beneficiaria* comunicando gli esiti dell'istruttoria al *Ministero* ed alla *banca finanziatrice*.

8. *Invitalia*, effettuate le verifiche di cui all'articolo 9, del *decreto 14/2/2017*, provvede altresì all'accredito del *contributo* spettante sul conto corrente indicato dall'*impresa beneficiaria* entro 80 (ottanta) giorni dalla richiesta o dal completamento della documentazione.

Art. 5. (Anticipazioni)

1. Le *anticipazioni* possono essere richieste esclusivamente a valere sul *finanziamento*. Non possono pertanto essere richieste sul *contributo*.

2. I criteri e le modalità relativi all'*anticipazione* sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del *decreto 3/7/2015*, dal *contratto di finanziamento*.

3. La richiesta di *anticipazione* è presentata dalle *imprese beneficiarie* alla *banca finanziatrice* entro il limite del 15 (quindici) per cento dell'ammontare del *finanziamento*, concesso dal *Ministero* con il provvedimento di cui all'articolo 9, del *decreto 8/8/2022*.

4. Ricevuta la richiesta di *anticipazione*, la *banca finanziatrice* richiede a *Invitalia* la verifica delle condizioni di erogabilità di cui all'articolo 10, comma 1, del *decreto 3/7/2015*.

5. La richiesta di *anticipazione* è effettuata dall'*impresa beneficiaria* entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto di *finanziamento* ed è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 da presentare via *PEC* alla *banca finanziatrice*.

6. La quota di *finanziamento* erogata a titolo di *anticipazione* è recuperata dalle successive erogazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del *decreto 8/8/2022*, a titolo di stato avanzamento lavori.

Art. 6. (Monitoraggio e valutazione)

1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli impatti attesi della misura, previsti dall'articolo 15 del *decreto 3/7/2015*, sono utilizzati gli indicatori e i relativi valori-obiettivo riportati nell'allegato 5.

2. Le *imprese beneficiarie*, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, del *decreto 14/2/2017*, trasmettono la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6, disponibile sui siti internet del *Ministero* e di *Invitalia*.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di cui al comma 2 è trasmessa a mezzo *PEC* a *Invitalia* all'indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it.

4. La dichiarazione è resa, a partire dall'anno solare successivo a quello di stipula del contratto di *finanziamento* e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma di



investimento, entro il 30 giugno di ogni anno e reca il riferimento ai valori conseguiti nell'esercizio precedente, secondo quanto riportato dallo schema di cui all'allegato 5.

Art. 7.

(Oneri informativi e rinvio)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 7 è riportato l'aggiornamento degli oneri informativi per le imprese, già forniti con il decreto 8 agosto 2022.

2. Resta fermo quant'altro previsto dal *decreto 3/7/2015*, dal *decreto 14/2/2017*, dal *decreto 8/3/2017*, dal *decreto 8/8/2022* che si intendono qui espressamente e integralmente richiamati.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino